

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo conformemente alla direttiva del Consiglio 72/159/CEE e al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/938/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3.

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il 20 agosto 1981 il governo lussemburghese ha notificato le seguenti disposizioni:

- regolamento granducale del 10 marzo 1981 che modifica e completa il regolamento granducale modificato del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l'ammodernamento dell'agricoltura,
- regolamento granducale del 13 maggio 1981 che modifica l'articolo 27 del regolamento granducale modificato del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l'ammodernamento dell'agricoltura,
- regolamento ministeriale del 14 maggio 1981 che precisa le modalità di concessione dell'indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole,
- regolamento granducale del 31 luglio 1981 che fissa, per il 1981, il reddito da lavoro comparabile nonché talune modalità attinenti a tale reddito;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione decide, in funzione della compatibilità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative comunicate con le norme delle direttive comunitarie e tenendo conto degli obiettivi delle stesse, nonché del nesso neces-

sario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 75/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il regolamento granducale del 10 marzo 1981 che modifica e completa il regolamento granducale modificato del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l'ammodernamento dell'agricoltura, il regolamento granducale del 13 maggio 1981 che modifica l'articolo 27 del regolamento granducale modificato del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l'ammodernamento dell'agricoltura e il regolamento granducale del 31 luglio 1981 che fissa, per il 1981, il reddito di lavoro comparabile nonché talune modalità attinenti a tale reddito corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il regolamento ministeriale del 14 maggio 1981 che precisa le modalità di concessione dell'indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole corrisponde alle finalità e alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative citate nei considerando, relative all'attuazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE nel Granducato del Lussemburgo soddisfano ai criteri per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/
CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della
presente decisione.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione